

COMUNE DI SCANZOROSCIATE

PROVINCIA DI BERGAMO



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA **VIDEOSORVEGLIANZA** NEL TERRITORIO COMUNALE DI **SCANZOROSCIATE**

(Approvato con deliberazione di C.C. N° del)

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1	Oggetto e norme di riferimento	pag. 3
Art. 2	Definizioni	pag. 3
Art. 3	Garanzie	pag. 3
Art. 4	Trattamento dei dati personali e finalità del sistema di videosorveglianza	pag. 4

CAPO II TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5	Notificazione	pag. 4
Art. 6	Responsabile	pag. 5
Art. 7	Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo	pag. 5
Art. 8	Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza	pag. 5

CAPO III MISURE DI SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 9	Accesso ai sistemi e parole chiave	pag. 6
--------	------------------------------------	--------

CAPO IV TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 10	Modalità di raccolta, requisiti e sicurezza dei dati personali	pag. 6
Art. 11	Obblighi degli operatori	pag. 7
Art. 12	Informazioni rese al momento della raccolta	pag. 7
Art. 13	Cessazione del trattamento dei dati	pag. 8
Art. 14	Limiti all'utilizzo di dati personali	pag. 8
Art. 15	Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali	pag. 8
Art. 16	Comunicazione e diffusione dei dati	pag. 8

CAPO V DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI, TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 17	Diritti dell'interessato	pag. 8
Art. 18	Tutela legale	pag. 9

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19	Modifiche regolamentari e ampliamento del sistema	pag. 9
Art. 20	Rinvii e abrogazioni	pag. 9
Art. 21	Entrata in vigore e pubblicazione	

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento definisce la funzionalità del sistema di videosorveglianza per la sicurezza dei cittadini e del territorio e disciplina il trattamento e la protezione dei dati personali raccolti mediante il suddetto impianto, operante nel Comune di Scanzorosciate.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (in seguito denominato Codice) e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.

3. Vengono osservati i principi dal Regolamento sulla videosorveglianza del 2004, circolare Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005, circolare del Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento e del codice si intende:

a) **“banca dati”**, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto;

b) **“trattamento”**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

c) **“dato personale”**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;

d) **“titolare”**, l’Ente Comune di Scanzorosciate, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

e) **“responsabile”**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

f) **“incaricati”**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

g) **“interessato”**, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

h) **“comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) **“diffusione”**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

l) **“dato anonimo”**, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

m) **“blocco”**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Garanzie

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di un impianto di videosorveglianza per la sicurezza del territorio urbano, gestito dal Comune di Scanzorosciate - Comando di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo la raccolta dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi.

3. Presso la centrale operativa di Polizia Locale sono posizionati monitor per la visione in diretta e/o differita delle immagini riprese dalle telecamere.

Art. 4 - Trattamento dei dati personali e finalità del sistema di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato attraverso il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza.

Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Scanzorosciate, in particolare dal D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dal D Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, dalla Legge Regionale 14.04.2003 n. 4 sull'ordinamento della Polizia Locale, dalla L. 24.07.2008 n. 125, dalla L. 23.04.2009 n. 38, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

2. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando di Polizia Locale di Scanzorosciate costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie di Polizia Locale in servizio sul territorio di Scanzorosciate, in coordinamento con le altre forze dell'ordine.

3. Gli impianti di videosorveglianza, di cui all'elenco allegato al presente regolamento, in sintesi, rispondono alle seguenti finalità:

a) sicurezza pubblica, prevenzione generale, accertamento di reati e di altri illeciti rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica;

b) pronto intervento ai fini della sicurezza e del soccorso pubblico;

c) tutela degli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e prevenzione di eventuali atti predatori, di vandalismo o danneggiamento;

d) controllo di determinate aree rilevanti sotto il profilo della prevenzione generale e della sicurezza;

e) monitoraggio del traffico;

f) controllo di aree caratterizzate dall'essere punto di ritrovo, di concentrazione di eventi (manifestazioni) che possono essere causa di disordini e di turbativa dell'ordine pubblico.

4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

5. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

6. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

7. Le immagini non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative, ma esclusivamente per l'eventuale invio da parte delle Centrali Operative di personale con qualifica di organo di polizia stradale per le contestazioni ai sensi del Codice della Strada.

CAPO II TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 - Notificazione

Il Comune di Scanzorosciate, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.

Art. 6 - Responsabile

1. Il Comandante di Polizia Locale, domiciliato in ragione delle funzioni svolte in Scanzorosciate presso il Comando di Polizia Locale, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett. e) del presente Regolamento. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa comunicazione al Sindaco.
2. I responsabili devono rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
6. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio del Comando di Polizia Locale autorizzato dal Comandante ed agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante del Comando di Polizia Locale.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Comandante di Polizia Locale.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 8 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.
2. I preposti andranno nominati tra gli Ufficiali ed Agenti in servizio presso il Comando di Polizia Locale, aventi la qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del Codice di Procedura Penale.
3. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
4. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
5. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

CAPO III

MISURE DI SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza sono protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.

2. In particolare gli uffici comunali competenti e i soggetti nominati responsabili del sistema integrato adottano le seguenti specifiche misure tecniche ed organizzative di sicurezza.

A) Centrale operativa della polizia locale e locale ospitante il server della videosorveglianza per la sicurezza cittadina:

a1) l'accesso alla centrale operativa ove sono presenti i monitor di controllo della videosorveglianza è consentito, oltre al Sindaco o suo delegato, agli appartenenti alla polizia locale. E' consentito l'accesso di soggetti accreditati e incaricati di servizi e funzioni rientranti nei compiti istituzionali del Comune di Scanzorosciate. È consentito altresì l'accesso al personale addetto alla manutenzione degli impianti e alla pulizia dei locali, i cui nominativi devono essere comunicati per iscritto al Comando. Eventuale accesso di altri e diversi soggetti deve essere appositamente autorizzato per iscritto dal Comandante di Polizia Locale;

a2) l'ingresso al locale della centrale operativa della polizia locale, ove sono presenti i monitor di controllo della videosorveglianza, deve essere provvisto di un' idonea porta blindata almeno verso l'esterno;

a3) l'armadio che contiene il gruppo server della videosorveglianza deve avere una idonea serratura di sicurezza;

a4) i monitor devono essere inoltre posizionati in modo idoneo a non consentire la visione delle immagini a soggetti estranei e/o non autorizzati.

B) Misure tecniche di sicurezza generale del sistema di videosorveglianza:

b1) nessuna postazione di videosorveglianza può anche accidentalmente cancellare ovvero distruggere quanto registrato nel server;

b2) il software di gestione deve governare l'accesso al sistema di videosorveglianza con credenziali di autenticazione abilitanti;

b3) la cronologia degli eventi di accesso al sistema videosorveglianza deve essere archiviata elettronicamente per almeno sei mesi;

b4) le credenziali per gli accessi al sistema di videosorveglianza devono essere disattivate in caso di mancato utilizzo per un periodo di sei mesi o in caso di perdita dell'incarico che consenta al soggetto, l'accesso al sistema di videosorveglianza;

b5) nel server deve essere garantito un livello di duplicazione di sicurezza dei dati, ripristinabili entro e non oltre il termine indicato nell'art. 10 c. 5 del presente regolamento;

b6) tutti gli apparati esterni devono essere monitorati da personale tecnico incaricato a cui compete segnalare costantemente e tempestivamente ogni anomalia e manomissione;

b7) la telecomunicazione ed il trasporto delle informazioni deve avvenire con sistema di crittografia avente idonee chiavi di cifratura che escludono ogni accesso abusivo;

b8) i punti di ripresa devono sospendere automaticamente ogni trasmissione del dato in caso di manomissione e/o accesso abusivo al sistema.

CAPO IV

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 10 - Modalità di raccolta, requisiti e sicurezza dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati nelle modalità e per le finalità di cui al precedenti artt. 3 e 4 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;

- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 5;
 - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art.4, comma 3, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale in prevenzione generale di ordine e sicurezza pubblica.
 3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
 4. Gli apparati di ripresa e i softwares devono funzionare con dei preset o altri accorgimenti idonei che evitano, durante la cosiddetta funzione in tour automatico, la ripresa dell'interno delle finestre degli edifici.
 5. I segnali video delle unità di ripresa sono inviati presso la centrale operativa del Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini sono visualizzate su monitor e registrate su appositi server. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento. Le immagini videoregistrate sono conservate per un periodo non superiore a 7 giorni successivi alla rilevazione, presso la Centrale Operativa anche in caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di polizia giudiziaria. Decorso il suddetto termine di sette giorni le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.

Art. 11 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private; eventuali riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone devono essere funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Responsabile.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Scanzorosciate, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Codice, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Area videosorvegliata. La registrazione è effettuata dal Comune di Scanzorosciate per fini di sicurezza pubblica e sicurezza urbana. Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n.196/2003)."
2. Il Comune di Scanzorosciate, nella persona del Responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 13, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 13 - Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto di videosorveglianza.

Art. 14 - Limiti all'utilizzo di dati personali

La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice e dal Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.

Art. 15 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

La materia è regolamentata per intero dall'art. 15 del Codice.

Art. 16 - Comunicazione e diffusione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Scanzorosciate a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di preventiva comunicazione al Garante di cui all'art. 39 comma 2 del Codice.
2. È sempre ammessa la comunicazione dei dati all'Autorità Giudiziaria e alla polizia giudiziaria per le finalità di accertamento o repressione di reati.
3. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del presente articolo la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile.
4. E' in ogni caso fatta salva. la comunicazione o diffusione di dati richiesti, In conformità alla legge, al sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato.
5. La comunicazione dei dati ed in ogni caso "estrazione e la duplicazione delle immagini registrate salvo i casi di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo può avvenire solo a seguito di autorizzazione rilasciata di volta in volta dal responsabile al trattamento specificatamente incaricato dal titolare.

CAPO V

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI, TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 17 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta (ovvero di 30 giorni, previa comunicazione all'interessato, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
 - d) di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - e) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai

costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o in casi eccezionali comunicate oralmente (da formalizzare poi per iscritto), il quale dovrà provvedere in merito, entro e non oltre quindici giorni.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 18 – Tutela legale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del Codice.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal presente Regolamento.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Modifiche regolamentari e ampliamento del sistema

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

2. L'individuazione delle postazioni delle telecamere è demandata agli uffici comunali competenti, prioritariamente in relazione alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica, sentito il parere dell'Autorità di pubblica Sicurezza.

Art. 20 - Rinvii ed abrogazioni

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

2. Ogni altra disposizione antecedente nonché contraria o incompatibile con il presente regolamento in materia di videosorveglianza del territorio cittadino si deve intendere abrogata.


Art. 21 - Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale; è pubblicato all'Albo Pretorio Comunale on-line ed è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali.

2. Copia del regolamento è tenuta a disposizione del pubblico presso le sedi comunali della Polizia Locale. Copia dello stesso è altresì pubblicato sul sito internet del Comune di Scanzorosciate.

Allegati:

1. MODELLO SEGNALETICA TRATTAMENTO DATI



AREA VIDEOSORVEGLIATA

La registrazione è effettuata dal **COMUNE DI SCANZOROSCIATE** per fini di **SICUREZZA PUBBLICA E SICUREZZA URBANA**.

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n.196/2003)